

STATUTO

TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VERBANIA VB VIA DELL'INDUSTRIA 26

Codice fiscale: 01430400034

Numero Rea: VB - 173056

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

degli altri fogli alle ore 11,35 undici e trentacinque; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparsente.

Consta di tre fogli scritti per undici facciate meno tre righe da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Enrico Borghi

f) Monica Gramatica Notaio

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 1264 DI REP.

N. 719 Progr.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.P.A.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata

"TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.P.A.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale in Verbania, ove sono situati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa.

L'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è

onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31 dicembre 2030) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società si propone come oggetto di fondare, sviluppare e attuare un Parco Tecnologico - ai sensi del regolamento CEE 2052/88 - obiettivo 2 ed in particolare, a titolo esemplificativo di:

- stimolare e diffondere il progresso tecnico nei settori della produzione, trasmissione e utilizzo dell'energia, con particolare riguardo all'impiego

di fonti energetiche alternative e rinnovabili,
elettronica, meccanica, materiali speciali e biotec-
nologie per la floricoltura e l'industria farmaceu-
tica;

- promuovere e assistere la creazione di imprese in-
novative;

- organizzare la fase di strutturazione e di promo-
zione, sia nei confronti di enti economici privati
sia verso realtà istituzionali;

- individuare e contattare gli imprenditori e i sog-
getti economici e istituzionali interessati, a li-
vello locale, nazionale ed internazionale a parteci-
pare alla attività del suddetto Parco;

- promuovere e gestire in collegamento con i sogget-
ti economici e istituzionali territoriali e non,
progetti di valorizzazione del territorio a contenu-
to tecnologico e/o innovativo;

- organizzare momenti formativi nei settori indicati
mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;

- gestire l'attività del Parco.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazio-
ni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie,
ivi compresa la concessione di garanzie mobiliari ed
immobiliari, reali o personali, anche a favore di
terzi, che si renderanno necessarie od utili per il

conseguimento dell'oggetto sociale; fatta avvertenza che le eventuali operazioni finanziarie non configureranno comunque attività prevalente della società e non verranno svolte nei confronti del pubblico. Sempre relativamente alle operazioni finanziarie, si precisa inoltre che la società potrà assumere, sempre in via non prevalente e comunque se necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi, senza alcuna finalità di collocamento presso terzi e senza svolgere detta attività nei confronti del pubblico. La società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint-venture, e ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto nella Regione Piemonte, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 4.100.000 (quattromilioncentomila) suddiviso in 410.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto in sede di Assemblea.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In caso di trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione, a qualunque titolo, spetta agli altri soci il diritto di prelazione con le seguenti modalità: il socio cedente deve offrire agli altri soci le proprie azioni, o i diritti di opzione, indicando il prezzo, le condizioni della cessione e il nominativo dell'eventuale acquirente.

A tal fine l'offerta deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà entro 15 giorni dal ricevimento informare i soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento.

Qualora più soci esercitino la prelazione, le azioni offerte sono loro attribuite in proporzione alle azioni già da essi possedute.

Se nessuno dei soci esercita la prelazione, il trasferimento potrà avere luogo solo alle condizioni ed al terzo indicati nella lettera di offerta del socio alienante.

La società deve negare l'iscrizione sul libro dei

soci a favore di chi si sia reso cessionario di azioni senza che sia rispettata la presente disposizione.

La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

ARTICOLO 7 - CONTRIBUTIONI

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbliga-

zionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi del Codice Civile e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, e comunque nel territorio dello Stato Italiano.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma C.C..

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano

"Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- messaggio di posta elettronica con richiesta di avviso di ricezione, inviato all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società e annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente

votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Hanno diritto di intervento all'Assemblea i soci che hanno depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede della società e gli istituti di credito indicati nella convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 12 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-

strazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) da determinarsi dall'Assemblea.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministra-

zione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, e comunque nel territorio dello Stato Italiano.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

La convocazione viene fatta con lettera Raccomandata AR contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o con telefax o altri mezzi che assicurino il ricevimento dell'avviso di convocazione, da spedirsi con almeno quarantotto ore di anticipo.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza e/o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel

luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. Il Consiglio è validamente costituito e delibera a' sensi di legge. In caso di parità, se e in quanto consentito, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 - POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della società per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di:

- a) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) - adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

Costoro, nell'ambito dei poteri attribuiti avranno altresì la rappresentanza della società.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla

natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Direttore Generale determinandone la durata, le attribuzioni, conferendogli la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e stabilendo il compenso nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale in giudizio e verso i terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente con funzione vicaria se nominato.

La rappresentanza legale spetta altresì disgiuntamente agli eventuali amministratori delegati nei limiti delle materie oggetto delle rispettive deleghe.

ARTICOLO 16 - COMPENSI

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti.

Determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Una quota del compenso degli amministratori esecutivi, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia, deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso con il consenso degli azionisti.

Agli Amministratori può essere attribuito un gettone di presenza fissato dalla Assemblea all'atto della nomina, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti, nonché il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d'ufficio.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:

- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
- b) l'entità della componente variabile della retribuzione riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
- c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
- d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.

Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento ge-

stionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, sulla base delle Tariffe professionali vigenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-

tati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia.

Qualora invece siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 2° comma del codice civile, e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, l'assemblea ordinaria può attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod.

civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

- il 5% annuo alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, termini e luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi, non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, vanno prescritti a favore della società.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque

causa allo scioglimento della società, gli Amministratori devono, a' sensi dell'articolo 2487 C.C., convocare l'Assemblea straordinaria che determinerà i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivo competente per ogni controversia è quello di Verbania, salvo eventuali norme inderogabili di legge.

ARTICOLO 22 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

f) Enrico Borghi

f) Monica Gramatica Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 M.U.I..